



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8

fondazione
LaNotte
della **Taranta**

OGGETTO: POC PUGLIA 2014/2020 - AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - PROGETTO "PIANO STRATEGICO PUGLIA365 COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE, PARTECIPAZIONE, PARTENARIATO" - ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA A.RE.T. PUGLIAPROMOZIONE E FONDAZIONE LA NOTTE DELLA TARANTA. SCHEMA ACCORDO PUBBLICO. CUP I59I23001380006

(determinazione del D.G. 198 del 22/04/2025)

Tra

L'Agencia Regionale del Turismo Pugliapromozione, in sigla A.Re.T Pugliapromozione, con sede legale in Bari, Piazza Aldo Moro 33/A, Codice Fiscale n. 93402500727, in persona di Luca Scandale, in qualità di Direttore Generale dell'Agencia Regionale del Turismo PUGLIAPROMOZIONE, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente,

E

La Fondazione La Notte della Taranta, in sigla "FNDT", ente pubblico economico, C.F. 04167640756 PI 04382060756 con sede legale in Melpignano (LE) alla Via G. Garibaldi n.2 c/o Municipio, in persona del Direttore Operativo, in qualità di delegato dal CDA, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente,

PREMESSO CHE

- L'Agencia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176, in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell'immagine unitaria della Regione e di promozione turistica locale;
- L'art. 7 della L.R. n.1/2002, come modificato dalla L.R. n.51/2021, nella definizione dei compiti dell'Agencia in parola, tra l'altro, stabilisce che l'A.RE.T. "promuove la qualificazione dell'offerta turistica regionale favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell'ambito degli interventi di settore; promuove, inoltre, l'incontro fra il sistema di offerta regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo" (lett. c), "sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell'intero territorio regionale" (lett. e) e "attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, produzioni audiovisive, cinematografiche e



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8

fondazione
**LaNotte
della Taranta**

spettacoli artistici, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori per il turismo culturale” (lett. f);

- Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia Pugliapromozione “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali e di operatori privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività culturali e di beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza tecnica e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett. a);
- La **Fondazione La Notte della Taranta** (di seguito **F.N.D.T.**) è una fondazione partecipata costituita esclusivamente da Enti Pubblici: Regione Puglia, Provincia di Lecce, Unione Comuni della Grecia Salentina (11 Comuni dell’Area Ellenofona), Istituto Diego Carpitella, promuove e sostiene la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo in Puglia, la crescita del pubblico, il rinnovamento e l’internazionalizzazione della scena, lo sviluppo della filiera dello spettacolo e delle industrie culturali e creative, delle connesse professionalità artistiche, tecniche ed imprenditoriali che operano nella regione, e dell’attrattività del territorio pugliese e la valorizzazione e promozione dei suoi attrattori culturali ed ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività culturali;
- L’attività della Fondazione la Notte della Taranta è interamente dedicata alla valorizzazione del ricchissimo patrimonio musicale e culturale della Regione Puglia, consolidando l’attività musicale regionale a beneficio del pubblico e dell’intero indotto;
- L’**A.R.E.T.** e la **F.N.D.T.** collaborano regolarmente nella realizzazione congiunta e coordinata di una serie di iniziative e di attività per la valorizzazione dell’offerta turistica e culturale regionale concentrandosi, attraverso la realizzazione di concerti e spettacoli in luoghi strategici del territorio nazionale e internazionale, sulla valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali;
- Già in passato tale collaborazione è stata realizzata in occasione di un’altra edizione dell’Esposizione Mondiale, quella di Dubai nel 2021: per l’occasione Pugliapromozione e la Fondazione furono invitate dal Commissario Generale di Sezione del Governo per la partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai, organismo del Governo Italiano, ad organizzare una serie di attività di promozione e spettacoli dal vivo sia all’interno del Padiglione Italia, sia nell’arena centrale di Expo Dubai;
- Anche in occasione di Expo 2025 Osaka, il Commissario Generale di Sezione del Governo per la partecipazione italiana, nominato per effetto del D.P.C.M. del 11 maggio 2023, in capo al Commissariato Generale di Sezione per Expo 2025 Osaka, ha richiesto al Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Promozione Del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese - Servizio Internazionalizzazione e Fiere della Regione Puglia, ente che coordina e organizza la presenza dell’ente regionale pugliese ad Expo, la possibilità di arricchire il programma di attività istituzionali della Puglia a Osaka una serie di esibizioni dal vivo dell’Orchestra Popolare della Notte della Taranta, sulla scorta del successo ottenuto nella precedente edizione di Expo 2020 Dubai;



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8

fondazione
**LaNotte
della Taranta**

- L'Expo 2025, infatti, prevede la partecipazione di circa 150 Paesi e Regioni, insieme ad oltre 25 organizzazioni internazionali: sono attesi per l'evento oltre 28 milioni di visitatori da tutto il mondo, con particolare riferimento all'area dell'APAC (Asia Pacifica);
- La partecipazione italiana all'Esposizione Universale di Osaka 2025, come detto, è gestita dal Commissario Generale, con il compito di organizzare la presenza italiana all'evento, coordinando il coinvolgimento di tutte le realtà italiane interessate, comprese le Regioni italiane, gestendo tutte le iniziative italiane a carattere scientifico, culturale e artistico a sostegno delle finalità dell'evento;
- L'Italia parteciperà all'evento con un proprio Padiglione espositivo che si sviluppa su una superficie di circa 3.000 mq: il tema del Padiglione Italia è "L'Arte Rigenera la Vita", tema centrale dell'interdipendenza tra uomo, natura e tecnologia nella progettazione delle società future, allo scopo di mostrare come, in passato, oggi e in futuro, si possa creare una società umanocentrica in grado di generare innovazione, sostenibilità e benessere, superando le contrapposizioni tra uomo e macchina, tra naturale e artificiale, riportando alla luce la vocazione millenaria dell'Italia a realizzare attraverso l'arte – intesa anche come scienza, tecnica e filosofia fino ad arrivare alle nuove frontiere del design e del digitale – l'emancipazione dell'uomo e la sua capacità di rigenerarsi per affrontare le sfide che verranno;
- Il Padiglione italiano offrirà ai visitatori e partecipanti l'opportunità di conoscere nuovi territori e frontiere attraverso percorsi espositivi ed un ampio palinsesto di eventi tematici e culturali, all'interno ed all'esterno del Padiglione, in grado di presentare e condividere esperienze, idee, progetti ed iniziative che mettono in evidenza la capacità di innovare, mettendo in relazione la qualità e l'artigianalità con le nuove tecnologie;
- Tenuto conto che la partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka costituisce una straordinaria occasione per sostenere l'internazionalizzazione delle filiere produttive, attrarre investimenti, valorizzare il saper fare italiano e promuovere il turismo, l'Agenzia Pugliapromozione e la Fondazione La Notte della Taranta intendono stipulare, ciascuna per quanto di propria competenza, un accordo di collaborazione pubblico-pubblico per supportare la partecipazione istituzionale della Regione Puglia a Expo 2025 Osaka, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, tenendo conto altresì della giurisprudenza europea e nazionale in tema di accordi tra soggetti pubblici, con l'obiettivo di organizzare una serie di servizi di spettacoli dal vivo e attività di comunicazione del brand Puglia in situ, in particolare durante la cosiddetta 'Mobility Week' dall'11 al 17 maggio 2025 (rientro 18 maggio), in occasione della quale la Regione Puglia sarà ospite d'onore del Padiglione Italia;
- L'accordo stipulando è finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerentemente con le finalità istituzionali di entrambe le parti e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive, che rientrano nell'ambito del POC Puglia 2014-2020, Asse VI, Azione 6.8. *"Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche"*;



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8

fondazione
LaNotte
della **Taranta**

- Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo, intendono realizzare congiuntamente attività relative alle rispettive *mission*, concentrandosi nel campo delle attività inerenti all'evento internazionale "Expo 2025 Osaka";
- Le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse proprie finalizzate alla esecuzione dei programmi di attività per l'evento sopracitato.

RILEVATO CHE

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- L'art. 7, comma 4, del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., recante "*La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";*
- La Fondazione La Notte della Taranta, in quanto ente senza scopo di lucro, e l'A.Re.T., in quanto ente pubblico non economico, non svolgono attività commerciale, in quanto realizzano esclusivamente attività di carattere istituzionale anche diretta alla promozione culturale, rendendo quindi inapplicabile la lettera d) sopraindicata;
- Con la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione l'A.Re.T. e la Fondazione La Notte della Taranta si impegnano a realizzare, in coerenza con le rispettive competenze e secondo le rispettive capacità finanziarie:
 - o attività di interesse comune per la comunicazione e promozione della brand identity regionale, attraverso la partecipazione ad Expo 2025 Osaka;
 - o una programmazione congiunta con una immagine coordinata ideata dall'A.Re.T.;
 - o produzione di servizi di comunicazione e/o allestimento degli eventi, sulla scorta di procedure ad evidenza pubblica;



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8

fondazione
LaNotte
della **Taranta**

- Lo Statuto della Fondazione La Notte della Taranta prevede la possibilità di stipulare accordi o convenzioni con altri enti pubblici;
- L'accordo pubblico-pubblico che le parti si impegnano a stipulare prevede quanto segue:
 - a. Lo scopo è volto a realizzare un mutuo scambio di benefici consistenti nel raggiungimento degli interessi pubblici perseguiti da ciascuno dei due enti;
 - b. Per la Fondazione, l'accordo permette di sviluppare attività connesse alla promozione e comunicazione delle attività culturali legate alla propria mission, per accrescere il senso di comunità e valorizzare il territorio regionale;
 - c. Per l'A.RE.T. Pugliapromozione l'accordo con la Fondazione La Notte della Taranta garantisce la visibilità del *brand* Puglia e l'*awareness* dei valori culturali identitari regionali con il racconto di eventi di forte impatto comunicativo e partecipativo, per dare attuazione alla strategia promozionale, consistente nel destagionalizzare, internazionalizzare e incrementare l'incoming e, di conseguenza, differenziare l'offerta turistica regionale;
 - d. L'accordo si fonda su una ripartizione di compiti e responsabilità/funzioni delle parti. La Fondazione La Notte della Taranta svolge attraverso l'intervento attuativo la propria funzione di promozione del patrimonio immateriale regionale. L'A.Re.T. Pugliapromozione, invece, attua indirizzi di politica turistica finalizzati a supportare la elaborazione del progetto attuativo del presente accordo;
 - e. Le parti si impegnano a sottoscrivere il presente accordo integrato dalla "scheda intervento" sulle attività da realizzare, parte integrante dell'accordo stesso e ad esso allegata. La predetta scheda contiene il dettaglio delle attività, i risultati attesi, il programma degli eventi, la ripartizione dei compiti tra i due enti sottoscrittenti e il piano dei costi da co-finanziare.

Le parti, come sopra identificate, in esecuzione della Determinazione del Direttore Generale n. 198 del 22.04.2025, che approva lo schema di contratto e la scheda intervento, stipulano quanto segue:

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto e finalità dell'Accordo di cooperazione, importo)

1. Costituiscono oggetto del presente accordo attività di partecipazione all'evento internazionale "Expo 2025 Osaka", da realizzare congiuntamente secondo gli obiettivi comuni dei due enti sottoscrittenti. La finalità è quella di portare a conoscenza del pubblico, in un contesto espositivo internazionale di tale prestigio, le eccellenze del patrimonio immateriale pugliese attraverso una serie di spettacoli di musica



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8

fondazione
**LaNotte
della Taranta**

e danza dal vivo dall'11 al 18 maggio in occasione della settimana dedicata alla Puglia negli spazi del Padiglione Italia;

2. L'importo totale dell'accordo è pari a € 90.000,00 di cui € 80.000,00, a carico di ARET, a titolo di rimborso.
3. Le Parti intendono dare seguito ad interventi di promozione turistico/culturale della destinazione con focus sul patrimonio immateriale regionale, la musica popolare e tradizionale, nonché ad azioni di comunicazione della *brand identity* regionale, in conformità alle rispettive *mission*, al Piano Strategico del Turismo regionale "Puglia365" (D.G.R. 14 febbraio 2109, n. 197) aggiornato dal Piano "3x6x5 Piano di transizione al 2030" approvato con D.D.G. n. 39 del 13.02.2024 e al Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia (D.G.R. 19 marzo 2019, n.543) PIIL Cultura Puglia.
4. Le Parti si impegnano a conseguire risultati proficui per attuare e sostenere le politiche regionali di promozione, sviluppo culturale, turistico ed economico della Puglia, collaborando per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a. rafforzare la produzione di eventi socio-culturali, soprattutto in ambito di ricerca e storia del territorio;
 - b. accrescere l'attrattività territoriale e la fruibilità;
 - c. stimolare lo sviluppo di una cultura socio-economica dei luoghi di riferimento e di incremento dell'occupazione nel settore, favorendo la definizione di nuovi modelli di gestione del patrimonio artistico, materiale e immateriale, mediante le migliori competenze;
 - d. produrre e promuovere itinerari turistico-culturali, anche tematici, finalizzati alla conoscenza del patrimonio e del territorio;
 - e. sviluppare servizi di coinvolgimento attivo del pubblico (audience engagement) e di formazione di nuovo pubblico (audience development), favorendo la diffusione di nuovi servizi e pratiche culturali, anche in termini di definizione di target specifici;
 - g. favorire l'integrazione e la contaminazione tra ambiti, espressioni e linguaggi diversi della cultura, del patrimonio materiale e immateriale, dello spettacolo, delle arti e del turismo.

**Art. 2
(Impegni delle Parti)**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui in premessa e degli obiettivi di cui all'art. 1, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti specifici:
 - a) L'A.Re.T. Pugliapromozione:
 - definisce e attua le priorità strategiche di intervento, nell'ambito del progetto esecutivo del Piano Strategico del Turismo "PIANO STRATEGICO PUGLIA365 COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE, PARTECIPAZIONE, PARTENARIATO" (CUP I59I23001380006);



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8

fondazione
**LaNotte
della Taranta**

- coordina il processo di attuazione della “*scheda intervento*” presentata dalla Fondazione La Notte della Taranta, assicurando la coerenza delle attività con le finalità strategiche della programmazione regionale, nonché garantendo il coordinamento con i concept della comunicazione turistica regionale;
 - mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative;
- b) La Fondazione La Notte della Taranta:
- cura le fasi di esecuzione delle attività progettuali, delle azioni e dei contenuti proposti e concordati con l’A.Re.T. Pugliapromozione nell’ambito della partecipazione all’evento internazionale “Expo 2025 Osaka”;
 - mette a disposizione le proprie risorse umane e finanziarie, nonché le competenze tecniche occorrenti per la realizzazione delle attività proposte e approvate, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie (siti e servizi digitali) e le reti social (social network) in coordinamento con l’Ufficio Comunicazione di Pugliapromozione;
 - si impegna ad organizzare e attuare il programma previsto dalla scheda intervento.
2. Le Parti collaborano, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, secondo quanto stabilito dall’art. 1, lett. a) e b), alla definizione e alla realizzazione congiunta delle attività, secondo quanto concordato e recepito nella scheda intervento: in essa vengono individuate e definite le attività da realizzare e gli obiettivi da conseguire, il programma degli eventi, il piano dei costi, impegnandosi a garantire l’elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell’esecuzione delle azioni progettuali.

Art. 3

(Durata dell’Accordo e tempistica degli interventi)

1. Il presente Accordo ha decorrenza a partire dalla sua sottoscrizione e fino alla conclusione degli eventi ed attività legate al periodo relativo all’evento internazionale “Expo 2025 Osaka”, ovvero dall’11 al 17 maggio 2025 (18 maggio rientro) e fino alla data del 30.06.2025 per la sua rendicontazione.
2. Le Parti convengono che le attività progettuali dovranno essere portate a compimento e completate secondo la tempistica indicata nei progetti esecutivi (scheda intervento) di attuazione del presente Accordo, nel rispetto dei termini di chiusura delle risorse finanziarie di cui al POC PUGLIA 2014/2020.
3. L’A.Re.T. Pugliapromozione si riserva di sciogliere anticipatamente l’Accordo in caso di mancato o inadeguato rispetto degli impegni assunti, nonché qualora vengano violate le disposizioni normative e regolamentari ad esso applicabili.

Art. 4

(Modalità di Collaborazione)

1. Le Parti collaborano al conseguimento di interessi pubblici comuni, favorendo all’uopo lo scambio di tutte le informazioni necessarie a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo ogni contributo necessario



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8

fondazione
LaNotte
della **Taranta**

per il mantenimento degli impegni assunti, avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente e delle rispettive mission.

2. Le Parti attivano, rispettivamente, risorse finanziarie in misura sufficiente alla copertura ed al rimborso dei costi diretti e delle spese vive per le attività da realizzare.
3. Le Parti realizzano gli interventi concordati attraverso le proprie risorse umane e/o avvalendosi di operatori/fornitori selezionati con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici.

Art. 5

(Procedura di rimborso dei costi e rendicontazione delle attività)

1. L'A.Re.T. Pugliapromozione e la Fondazione La Notte della Taranta assumono oneri e anticipano costi sulla base del principio di reciprocità, ovvero ripartendoli secondo equità, tenuto conto delle rispettive capacità operative e gestionali.
2. Il rimborso dei costi sostenuti è previsto a seguito di specifica rendicontazione e previa valutazione di ammissibilità degli stessi, nel rispetto della disciplina di riferimento in materia di rendicontazione della spesa e utilizzo dei fondi strutturali europei al POC PUGLIA 2014/2020.
3. Le Parti predispongono, in attuazione delle disposizioni previste dai regolamenti comunitari sulla gestione dei fondi derivante da programmazione unitaria, una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute nonché dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare.
4. Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione del progetto, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno dieci anni successivi alla conclusione del progetto, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione o di altri organi competenti.
5. Nel caso venga accertato, in sede di controllo, il mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà a dichiarare la decadenza dell'importo finanziato e al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 6

(Varianti esecutive)

1. Ciascuna delle Parti potrà proporre variazioni ai progetti esecutivi del presente Accordo, di cui al precedente art.4, che dovranno essere comunque condivise e concordate nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi declinati negli artt. 1 e 2, nonché nelle premesse anzidette.
2. Le modifiche di cui al precedente comma non comportano alcuna revisione del presente Accordo.



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8

fondazione
**LaNotte
della Taranta**

**Art. 7
(Loghi)**

1. I loghi istituzionali e gli altri segni distintivi e identificativi dell'A.Re.T. Pugliapromozione, della Regione Puglia, dell'UE e del POC PUGLIA 2014/2020, dovranno essere apposti su tutti gli output e report progettuali, negli spazi di comunicazione, in tutta la documentazione cartacea o digitale che sarà prodotta.
2. I loghi istituzionali e l'hashtag forniti dall'Agenzia alla Fondazione dovranno essere apposti con scrupolosità e diligenza, richiedendo perentoriamente che essi siano ben visibili al fine di associare le iniziative realizzate alla fonte di finanziamento europeo.
3. Ogni uso indebito o non idoneo dei loghi istituzionali comporta la decadenza integrale o pro quota dalla partecipazione all'accordo, nonché il possibile esperimento di altre azioni di rivalsa o risarcitorie, a tutela della Regione Puglia e dell'A.Re.T. Pugliapromozione.

**Art. 8
(Responsabilità civile)**

1. Le Parti adottano ogni cautela e/o misura per prevenire/evitare danni alle persone (terzi, collaboratori, dipendenti) e alle cose e ne rispondono qualora si verifichino per propria colpa o dolo.
2. Le Parti rispondono altresì di eventuali danni cagionati dal proprio personale a terzi e sono tenute ad osservare - e a fare osservare ai propri dipendenti e fornitori - le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché ad usare adeguata cautela nello svolgimento delle attività lavorative che possano interferire con la incolumità di terzi.

**Art. 9
(Sicurezza)**

1. Le Parti applicano le norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo alla disciplina per la sicurezza e la tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.).
2. Le Parti rispondono altresì degli obblighi di informazione e formazione dei propri dipendenti e collaboratori, comunque designati, affinché siano edotti circa ogni nozione e informazione sulle misure di sicurezza, prevenzione, protezione della salute.

**Art. 10
(Clausola di riservatezza)**

1. L'A.Re.T. Pugliapromozione è tenuta alla riservatezza sui dati personali, fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti inerenti i diritti di terzi, di cui venga a conoscenza in virtù del presente Accordo.
2. La Fondazione La Notte della Taranta, analogamente, è tenuta alla riservatezza su dati personali, fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti inerenti i diritti di terzi, di cui venga a conoscenza o che gli siano comunicati in virtù del presente Accordo.



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8

fondazione
**LaNotte
della Taranta**

3. La presente clausola di riservatezza perde efficacia quando dati, fatti, informazioni, documenti o oggetti divengano di pubblico dominio e comunque dopo cinque anni dalla scadenza dei termini di durata del presente Accordo.

**Art. 11
(Recesso)**

1. Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi in cui l'inadempimento dell'altra parte o il verificarsi di fatti o eventi che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali.

**Art. 12
(Referenti)**

1. Le Parti possono nominare propri referenti per ciascuno degli interventi da realizzare dandosi tempestiva comunicazione reciproca.
2. I referenti individuati forniscono il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con adeguata descrizione dei risultati ottenuti.

**Art.13
(Trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti, ciascuno in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati, si impegnano, nell'esecuzione dell'Accordo e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (in particolare il Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. - c.d. "Codice Privacy" - e il Regolamento UE 2016/679, d'ora in avanti "RGPD"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti; in particolare, la Fondazione Pascali garantisce di manlevare e tenere indenne l'A.Re.T Pugliapromozione da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo.
2. Questo articolo rimarrà in vigore anche dopo la risoluzione o la scadenza del presente accordo.

**Art. 14
(Risoluzione controversie. Disposizioni finali. Rinvio)**

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla bonariamente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti per iscritto.



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8

fondazione
LaNotte
della **Taranta**

3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviando espressamente alla disciplina del Codice civile e degli accordi tra enti pubblici.
5. Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 7, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, è esente da imposta di bollo e di registro contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n.266.

Art. 15
(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

a) per **Fondazione La Notte della Taranta**:

Direttore Operativo Pierluigi Ruggiero
Piazza A. Avantaggiato, 2 (c/o Municipio) Melpignano (LE)
Email: amministrazione@lanottedellataranta.it
PEC: fondazione@lanottedellataranta.it

b) per **Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione**:

RUP, Olga Buono
Email o.buono@aret.regione.puglia.it
Resp. Esecuzione, Giorgio Guarini
Email f.muciaccia@aret.regione.puglia.it
Via Lungomare Starita (Fiera del Levante, PAD. 172) – 70132 Bari
PEC: comunicazionepp@pec.it

Bari, 23.04.2025

PER A.RE.T. PUGLIAPROMZIONE
Il Direttore Generale
Luca Scandale

PER FONDAZIONE LA NOTTE DELLA TARANTA
Il Direttore Operativo
Pierluigi Ruggiero